

A2.1.1 - Sovvenzioni finalizzate alla realizzazione di investimenti innovativi e tecnologici a favore della trasformazione digitale nelle imprese

Procedura n. 26



Sommario

Capo 1. FINALITÀ E RISORSE.....	5
Art. 1 - Inquadramento, finalità e regime di aiuto	5
Art. 2 - Definizioni	7
Art. 3 - Dotazione finanziaria	9
Capo 2. BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ.....	10
Art. 4 – Requisiti di ammissibilità.....	10
Art. 5 - Attività escluse	11
Capo 3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI	12
Art. 6 - Progetti ammissibili	12
Art. 7 - Spese ammissibili	13
Art. 8 - Spese non ammissibili	14
Art. 9 - Limiti di spesa e di aiuto.....	15
Art. 10 - Durata e termini di realizzazione del Progetto	15
Art. 11 - Intensità dell'agevolazione.....	15
Art. 12 - Cumulo.....	16
Capo 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	16
Art. 13 - Composizione della domanda	16
Art. 14 - Presentazione della domanda dell'Aiuto per gli investimenti digitali	17
Capo 5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE	18
Art. 15 - Modalità di istruttoria e fasi del procedimento	18
art. 16 - Istruttoria di ammissibilità.....	18
Art. 17 - Criteri di valutazione	19
Art. 18 – Formazione delle graduatorie provinciali e della graduatoria unica regionale.....	19
Art. 19 - Concessione dell'Aiuto per gli investimenti digitali	19
Capo 6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI	20
Art. 20 – Realizzazione del Progetto ed eventuali variazioni	20
Art. 21 - Variazioni soggettive del beneficiario	21
Capo 7. RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DELL'AIUTO PER GLI INVESTIMENTI DIGITALI	21
Art. 22 - Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria	21
Art. 23 - Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili	22
Art. 24 - Liquidazione ed erogazione dell'Aiuto per gli investimenti digitali	24

Capo 8. OBBLIGHI, VINCOLI DEL BENEFICIARIO	25
Art. 25 - Obblighi del beneficiario	25
Art. 26 - Indicatori di output e di risultato	27
Capo 9. CONTROLLI E REVOCHE	28
Art. 27 - Controlli e ispezioni.....	28
Art. 28 - Revoche e rideterminazione dell'Aiuto per gli investimenti digitali	29
Capo 10. DISPOSIZIONI FINALI	30
Art. 29 - Informativa e tutela ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e successive modifiche, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, del decreto legge 14 giugno 2019, n. 53, del decreto ministeriale 15 marzo 2019 e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.....	30
Art. 30 - Responsabile del procedimento, informazioni e contatti	31
Art. 31 - Disposizioni finali.....	31
Capo 11. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	32
Art. 32 – Norme di riferimento.....	32

ALLEGATI AL BANDO

Allegato 1 – Traiettorie di sviluppo della Strategia regionale per la specializzazione intelligente del Friuli Venezia Giulia (S4)

Allegato 2 – Comuni rientranti nelle aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale

Allegato 3 – Modalità di verifica della sostenibilità finanziaria per le operazioni che comportano investimenti ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1060/2021

Allegato 4 – Attività escluse dagli aiuti

Allegato 5 – Criteri di valutazione

Approvato con deliberazione della Giunta regionale n. ____ del ____

BANDO

A2.1.1 Sovvenzioni finalizzate alla realizzazione di investimenti innovativi e tecnologici a favore
della trasformazione digitale nelle imprese
(PROCEDURA DI ATTIVAZIONE N. 26)

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TURISMO

SERVIZIO PER L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE

ORGANISMO INTERMEDIO COMPETENTE: CAMERE DI COMMERCIO

Capo 1. FINALITÀ E RISORSE

Art. 1 - Inquadramento, finalità e regime di aiuto

Inquadramento degli interventi rispetto all'articolazione del Programma

A.0: Obiettivo strategico (da regolamento (UE) 2021/1060 e Accordo di Partenariato)	1. Un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)
A.1: Priorità PR	1. Ricerca e innovazione, competitività e digitalizzazione
A.2: Obiettivo specifico PR	RSO1.2. Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni, di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione (FESR)
A.3: Azione prevista dal PR	A2.1 Sostegno alle pratiche e tecnologie digitali nelle imprese
A.3bis: Tipo di intervento	A2.1.1 Sovvenzioni finalizzate alla realizzazione di investimenti innovativi e tecnologici a favore della trasformazione digitale nelle imprese
A.4: settore di intervento PR (allegato 1 regolamento (UE) 2021/1060)	013 - Digitalizzazione delle PMI (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B)
A.5: Tipologia di operazione (natura CUP da Tabella Contesto PUC)	Natura 07 –Concessione incentivi ad unità produttive Tipologia: 01 nuova realizzazione 09 ampliamento 15 ammodernamento 16 riconversione
A.6: Ambito di intervento (da regolamento (UE) n. 2021/1058 art. 5)	Attrezzature, software e attività immateriali
A.7: Forma di sostegno (da regolamento (UE) 2021/1060 allegato 1, tabella 2)	01 - Sovvenzione
A.8: inquadramento Regime di aiuto	Condizioni stabilite dalla Commissione europea dal regolamento (UE) n. 2831/2023 (de minimis) e dal regolamento (UE) n. 651/2014 (esenzione)
A.9: Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale	33 – Nessun orientamento territoriale
A.10 Parità di genere	02-Integrazione di genere

A.11: Numero della procedura di attivazione corrispondente nella DGR di approvazione del Piano finanziario del programma	26 (n. della procedura di attivazione indicata nell'allegato 6 alla DGR del piano finanziario del programma riportante le risorse finanziarie assegnate)
--	--

1. Con il presente bando (di seguito: "Bando") la Regione sostiene la realizzazione sul proprio territorio di progetti di investimento digitale (di seguito: "Progetti") nelle imprese che valorizzano lo sviluppo delle tecnologie e l'innovazione, mediante la concessione di aiuti a fondo perduto (di seguito: "Aiuti per gli investimenti digitali"), nell'ambito della tipologia A2.1.1 dell'Azione 2.1 dell'Obiettivo specifico RSO1.2 << Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione (FESR)>> del Programma regionale 2021-2027 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), per l'Obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" (di seguito: "PR"), in conformità all'articolo 26 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali) e all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia <<SviluppImpresa>>).

2. In base alla Strategia regionale per la Specializzazione intelligente del Friuli Venezia Giulia che individua le aree di specializzazione e le relative traiettorie di sviluppo della Regione per il periodo 2021-2027, approvata con deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2021, n. 1970, e successive modifiche, il Bando prevede l'attribuzione di punteggi premiali volti alla definizione della graduatoria ai Progetti coerenti con le predette aree di specializzazione e traiettorie di sviluppo riportate all'allegato 1.

3. I risultati che l'Amministrazione regionale si propone di perseguire mediante il Bando, come definiti dalla deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2022, n. 2014 e modificati mediante la deliberazione della Giunta regionale 10 novembre 2023, n.1759, sono i seguenti:

INDICATORI DI OUTPUT			
Codifica indicatore	Unità di misura	Valore Obiettivo 31/12/2024	Valore Obiettivo 31/12/2029
RCO 01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)	14	222
RCO 02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni	14	222
RCO 13	Valore dei servizi, prodotti e processi digitali nuovi e aggiornati, sviluppati dalle imprese	1.350.000	21.360.000
INDICATORI DI RISULTATO			
Codifica indicatore	Unità di misura	Valore base	Valore obiettivo 31/12/2029
RCR 02	Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari) (in euro)	0	10.680.000
RCR 01	Posti di lavoro creati presso i soggetti beneficiari di sostegno	0	167

RCR 03	Piccole e medie imprese (PMI) che introducono innovazioni a livello di prodotti o di processi	0	167
--------	---	---	-----

4. In conformità all'articolo 97, comma 1, della legge regionale 3/2015, la gestione amministrativa relativa agli Aiuti per gli investimenti digitali è delegata alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (di seguito: "Camere di commercio"), in qualità di Organismi intermedi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), n. 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 6 dicembre 2021, n. 200 (regolamento ai sensi della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 – 2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e del Programma regionale (PR) FESR 2021 – 2027 "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) (di seguito: "regolamento 200/2021").

5. Gli Aiuti per gli investimenti digitali sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione Europea del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L di data 15 dicembre 2023.

6. Salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 9, su espressa indicazione del soggetto richiedente, in relazione alle spese di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e d), gli Aiuti per gli investimenti digitali possono essere concessi in osservanza dell'articolo 17 ("Aiuti agli investimenti a favore delle PMI") del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 187/1 di data 26 giugno 2014, qualora il Progetto rispetti i pertinenti requisiti stabiliti da tale regolamento europeo.

7. Salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 9, su espressa indicazione del soggetto richiedente, in relazione alle spese di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e d), gli Aiuti per gli investimenti digitali possono essere concessi in osservanza dell'articolo 14 ("Aiuti a finalità regionale agli investimenti") del regolamento (UE) n. 651/2014, qualora il Progetto rispetti i pertinenti requisiti stabiliti da tale regolamento europeo e sia effettuato nei settori e nelle aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale in conformità a quanto stabilito nella Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell'Aiuto per gli investimenti digitali, riportate nell'allegato 2.

8. Salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 9, su espressa indicazione del soggetto richiedente, in relazione alle spese di cui all'articolo 7, comma 1, lettere e) e g), gli Aiuti per gli investimenti digitali possono essere concessi in osservanza dell'articolo 18 ("Aiuti alle PMI per servizi di consulenza") del regolamento (UE) n. 651/2014.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del Bando si utilizzano le seguenti definizioni:

a) "PMI": soggetti che soddisfano i requisiti di microimpresa ovvero piccola o media impresa cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014, con riferimento, in particolare, ai seguenti parametri e soglie di classificazione, fatti salvi i criteri di determinazione di cui al regolamento citato, in particolare per quanto concerne la definizione di impresa associata e collegata:

Dimensione	ULA (tenuto conto delle imprese associate e collegate)	Fatturato o attivo di bilancio (tenuto conto delle imprese associate e collegate)	
		Max 2 ML	Max 2 ML
Microimpresa	0-9	Max 2 ML	Max 2 ML

Piccola impresa	10-49	Max 10 ML	Max 10 ML
Media impresa	50-249	Max 50 ML	Max 43 ML

b) "liberi professionisti":

1) i prestatori di attività professionali ordinarie regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile;

2) i prestatori di attività professionali non ordinarie, iscritti ad una associazione professionale inserita, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), nell'elenco delle associazioni professionali che rilasciano l'attestato di qualità dei servizi, pubblicato dal Ministero competente nel proprio sito *internet*;

3) i prestatori di attività professionali non ordinarie iscritti ad un'associazione inserita nel registro delle associazioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni);

4) gli studi associati composti esclusivamente da soggetti appartenenti ad almeno una delle tipologie di cui ai numeri 1), 2) e 3);

5) le società tra professionisti costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012), regolarmente iscritte al registro delle imprese e presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza, secondo quanto disposto dal decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34 (regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183);

c) "Camera di commercio competente": la Camera di commercio nel cui territorio provinciale di pertinenza è realizzato il Progetto, ossia:

1) la Camera di commercio di Pordenone-Udine in riferimento al territorio provinciale di Pordenone ed in riferimento al territorio provinciale di Udine;

2) la Camera di commercio Venezia Giulia in riferimento al territorio provinciale di Trieste ed in riferimento al territorio provinciale di Gorizia;

d) "soggetti non indipendenti": soggetti associati o collegati tra loro, secondo la nozione di associazione e collegamento di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014;

e) "impresa in difficoltà": soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 18, del regolamento (UE) n. 651/2014;

f) principio "non nuocere in modo significativo" (DNSH): nell'ambito della politica di coesione, è un principio richiamato dal regolamento (UE) n. 2021/1060 (regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti) al considerando 10, il quale afferma che, nel contesto della lotta ai cambiamenti climatici, i fondi dovrebbero sostenere attività che rispettino le norme e le priorità climatiche e ambientali dell'Unione e non dovrebbero danneggiare in modo significativo gli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 2020/852 (regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088); lo stesso riferimento è presente all'articolo 9, in relazione al rispetto dei "principi orizzontali"; il regolamento (UE) n. 2020/852 consente di classificare un'attività economica come "sostenibile dal punto di vista ambientale", se questa contribuisce al perseguimento di almeno uno dei sei obiettivi ambientali dell'Unione (articolo 9), senza danneggiare significativamente nessuno degli altri, e se

opera nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia in materia di diritti umani e del lavoro (articolo 18); gli obiettivi ambientali indicati dal regolamento (UE) n.2020/852 sono: 1) la mitigazione dei cambiamenti climatici; 2) l'adattamento ai cambiamenti climatici; 3) l'uso sostenibile e la protezione delle risorse idriche e marine; 4) la transizione verso un'economia circolare, inclusa la prevenzione dei rifiuti e l'aumento dell'assorbimento di materie prime secondarie; 5) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento; 6) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;

g) "tecnologia": insieme delle tecniche e dei procedimenti impiegati in un dato settore, nonché delle conoscenze tecnico-scientifiche e delle elaborazioni teoriche e sistematiche, applicabili alla pianificazione e alla razionalizzazione dell'intervento produttivo;

h) "sede operativa": sede del beneficiario, nella quale è realizzato il Progetto, situata sul territorio regionale, alla quale afferiscono personale e mezzi che sono utilizzati per l'esercizio abituale dell'attività di produzione di beni e servizi;

i) "impresa femminile": l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne, ovvero l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da donne e l'impresa individuale il cui titolare è una donna nonché, nel caso della società di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è una donna e la società in nome collettivo il cui socio donna è anche il legale rappresentante della società;

l) "giovane": persona fisica che non ha ancora compiuto 40 anni di età;

m) "impresa giovanile": l'impresa costituita in forma di società in cui, al momento della presentazione della domanda, la maggioranza delle quote è nella titolarità di giovani; l'impresa costituita in forma di società di persone composta da due soci di cui, al momento della presentazione della domanda, almeno uno è giovane e nella quale, nel caso di società in accomandita semplice e nel caso di società in nome collettivo, il legale rappresentante è giovane; l'impresa costituita in forma di società cooperativa in cui, al momento della presentazione della domanda, la maggioranza dei soci è composta da giovani; l'impresa costituita in forma di impresa individuale in cui, al momento della presentazione della domanda, titolare è un giovane;

n) "Strategia per la specializzazione intelligente": Strategia regionale di specializzazione intelligente per il periodo 2021-2027 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (S4), approvata con deliberazione della Giunta regionale del 2 dicembre 2022 n. 1841, che individua le aree di specializzazione e le traiettorie di sviluppo della Regione, di cui all'allegato A;

o) "AdG": l'Autorità di gestione, ossia l'organismo di cui all'articolo 6, comma 2, del regolamento 200/2021, individuato nel Servizio gestione fondi comunitari della Direzione centrale finanze;

p) "SRA": la Struttura regionale attuatrice, ossia l'organismo di cui all'articolo 6, comma 4, del regolamento 200/2021, individuato nel Servizio per l'accesso al credito delle imprese della Direzione centrale attività produttive e turismo;

q) "attivi immateriali": diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale;

r) "noleggio operativo": contratto di noleggio avente durata non inferiore a 12 mesi.

Art. 3 - Dotazione finanziaria

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)), la dotazione finanziaria del Bando è pari a 13.043.942,00 come previsto all'allegato n. 5 della deliberazione della Giunta regionale 10 novembre 2023, n. 1759 (Programma regionale FESR 2021-2027 - Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" – Modifica e approvazione del piano finanziario analitico, della pianificazione finanziaria e di

risultato e del calendario delle procedure di attivazione (bandi, inviti, elenco di operazioni)) e successive modifiche.

2. Le dotazione finanziaria del Bando può essere integrata, tramite deliberazione della Giunta regionale di aggiornamento e revisione del piano finanziario del programma e di revisione della relativa pianificazione finanziaria e di risultato.

Capo 2. BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Art. 4 – Requisiti di ammissibilità

1. Possono presentare domanda e beneficiare degli Aiuti per gli investimenti digitali le imprese iscritte nel Registro delle imprese e i liberi professionisti, aventi i seguenti requisiti:

- a) essere PMI;
- b) avere sede operativa nella quale è realizzato il Progetto attiva nel territorio regionale;
- c) non trovarsi in stato di liquidazione volontaria o giudiziale, di concordato preventivo, ad eccezione del concordato con continuità aziendale, o essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza prevista dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), ovvero avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una tale procedura nei propri confronti;
- d) nel caso in cui l'Aiuto per gli investimenti digitali sia richiesto ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, non presentare al momento della domanda le caratteristiche di impresa in difficoltà;
- e) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
- f) rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), come interpretato in via di interpretazione autentica dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004);
- g) garantire la sostenibilità finanziaria del Progetto, in conformità all'allegato 3;
- h) rispettare la normativa relativa agli aiuti di Stato recata dal regolamento (UE) n. 651/2014, nel caso in cui l'Aiuto per gli investimenti digitali sia concesso in applicazione di tale regolamento;
- i) rispettare la normativa in materia di aiuti "de minimis" recata dal regolamento (UE) n. 2023/2831, nel caso in cui l'Aiuto per gli investimenti digitali sia concesso in applicazione di tale regolamento;
- l) non aver effettuato una delocalizzazione ai sensi dell'articolo 66 del regolamento (UE) n. 2021/1060 da uno Stato membro o da un'altra Regione italiana verso lo stabilimento in cui deve essere realizzato il Progetto, nei due anni precedenti la presentazione della domanda;
- m) ai sensi dell'articolo 75, comma 1bis, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), non essere stati destinatari nei due anni precedenti la presentazione della domanda di provvedimenti di decadenza da benefici concessi dall'amministrazione, conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere.

2. L'adozione del provvedimento di concessione è subordinata inoltre alla verifica:
 - a) della regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali;
 - b) dell'assenza delle condizioni ostative previste dalla vigente normativa antimafia, qualora il contributo concedibile superi l'importo di 150.000,00 euro.
3. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera b), possono presentare domanda e beneficiare degli Aiuti per gli investimenti digitali anche i soggetti ammissibili che al momento della presentazione della medesima non hanno ancora la sede operativa nel territorio regionale nella quale si intende realizzare il Progetto ma che si impegnano, mediante apposita dichiarazione, ad attivarla entro la data di rendicontazione del Progetto. L'Aiuto per gli investimenti digitali è revocato nel caso in cui tali soggetti non procedano entro la data di rendicontazione del Progetto all'attivazione, nonché, nei casi pertinenti, alla registrazione nel Registro delle imprese, della sede operativa sul territorio regionale nella quale è realizzato il Progetto.
4. Nel caso di richiedenti non residenti nel territorio della Repubblica italiana al momento della presentazione della domanda, gli stessi devono essere costituiti secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato membro di residenza e iscritti nei pertinenti registri di tale Stato membro, qualora sussistenti.
5. Costituiscono criteri generali di ammissibilità della domanda la completezza e correttezza della domanda stessa, da intendersi quale presenza degli elementi essenziali di cui all'articolo 13, comma 2.

Art. 5 - Attività escluse

1. Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione, sono escluse dagli Aiuti per gli investimenti digitali le attività elencate alla lettera a) dell'allegato 4.
2. In coerenza con il principio "non nuocere in modo significativo" (DNSH), sono inammissibili i Progetti che contemplano lo svolgimento delle attività escluse di cui alla lettera b) dell'allegato 4.
3. Salvo quanto previsto ai commi 6 e 7, sono escluse dagli Aiuti per gli investimenti digitali le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.
4. Nel caso in cui gli Aiuti per gli investimenti digitali sono concessi in osservanza del regolamento (UE) n. 651/2014, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, di tale regolamento europeo, sono altresì esclusi gli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio.
5. Nel caso in cui gli Aiuti per gli investimenti digitali sono concessi in applicazione dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, ai sensi dell'articolo 13 di tale regolamento europeo, sono altresì esclusi:
 - a) gli aiuti a favore dei settori siderurgico, della lignite e del carbone;
 - b) gli aiuti a favore del settore dei trasporti e delle relative infrastrutture, gli aiuti a favore della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, e gli aiuti nel settore della banda larga.
6. Nel caso in cui gli Aiuti per gli investimenti digitali sono concessi in osservanza del regolamento (UE) n. 2023/2831, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento, se il richiedente operante in uno dei settori esclusi di cui al comma 3, opera anche in uno o più degli altri settori che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 2023/2831 o svolge altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 2023/2831, gli Aiuti per gli investimenti digitali possono essere concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia garantito, ricorrendo a mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la separazione contabile, che le attività esercitate nei settori esclusi di cui al comma 3 non beneficino degli Aiuti per gli investimenti digitali.

7. Nel caso in cui gli Aiuti per gli investimenti digitali sono concessi in osservanza del regolamento (UE) n. 651/2014, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, di tale regolamento europeo, se il richiedente operante nei settori esclusi di cui al comma 3, opera anche in altri settori che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014, gli Aiuti per gli investimenti digitali possono essere concessi in relazione a questi ultimi settori, a condizione che sia garantito, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli Aiuti per gli investimenti digitali.

Capo 3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

Art. 6 - Progetti ammissibili

1. Sono ammissibili i Progetti che perseguono l'ottimizzazione degli assetti e dei processi aziendali, mediante la realizzazione:

a) di soluzioni tecnologiche innovative per l'operatività di sistemi di informazione integrati quali le soluzioni ERP/MPR, i sistemi di gestione documentali, i sistemi di *customer relationship management* (CRM), la tracciabilità del prodotto, le piattaforme di gestione integrata delle funzioni aziendali, gli strumenti di *business intelligence* e di *business analytics*, i sistemi e le tecnologie per incrementare il livello di efficienza, di disponibilità e di fruibilità degli strumenti e dei servizi ICT e la salvaguardia dei dati aziendali, i sistemi per la raccolta, il monitoraggio, l'analisi e l'archiviazione dei dati relativi ai processi produttivi aziendali, nonché per il commercio elettronico e le relative piattaforme, la manifattura digitale, la sicurezza informatica ed il *cloud computing*;

b) di soluzioni ed applicazioni digitali che secondo il paradigma dell'*Internet* delle cose consentano uno scambio di informazioni tra macchine e oggetti.

2. Non sono ammissibili i Progetti che contemplano la mera sostituzione di beni.

3. Al fine dell'ammissione agli Aiuti per gli investimenti digitali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014, oltre a soddisfare i requisiti di cui al comma 1, i Progetti devono altresì sostanziarsi nella creazione di un nuovo stabilimento, nell'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, nella diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in tale stabilimento o in un cambiamento sostanziale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti o della fornitura complessiva del servizio o dei servizi interessati dall'investimento nello stabilimento.

4. Al fine dell'ammissione agli Aiuti per gli investimenti digitali ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, oltre a soddisfare i requisiti di cui al comma 1, i Progetti devono altresì sostanziarsi nella creazione di un nuovo stabilimento, nell'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, nella diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in detto stabilimento o in un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall'investimento nello stabilimento.

5. I Progetti devono essere realizzati in una sede operativa del beneficiario situata nel territorio regionale.

6. Sono ammissibili i Progetti avviati successivamente alla data di presentazione della domanda.

7. I Progetti si intendono avviati alla prima delle seguenti date:

a) nel caso di fornitura di beni, la data del primo ordine giuridicamente vincolante ovvero, in mancanza, la data del primo documento di trasporto; in assenza di quest'ultimo, la data della prima fattura o del primo documento contabile avente forza probatoria equivalente;

b) nel caso di fornitura di servizi e consulenze, la data del primo contratto giuridicamente vincolante ovvero, in mancanza, la data della prima fattura o del primo documento contabile avente forza probatoria equivalente.

8. In deroga a quanto previsto al comma 6, in conformità all'articolo 63 del regolamento (UE) n. 1060/2021, sono ammissibili, fermo restando quanto previsto all'articolo 10, comma 2, anche i Progetti avviati a partire dal 1° gennaio 2023 alle seguenti condizioni:

a) nel caso di fornitura di beni, la data dell'ordine giuridicamente vincolante ovvero, in assenza di ordine giuridicamente vincolante, la data del documento di trasporto o, in assenza di documento di trasporto, la data della fattura o di documento contabile avente forza probatoria equivalente, relativa ad almeno un bene ammissibile deve essere successiva alla data di presentazione della domanda, oppure

b) nel caso di fornitura di servizi e consulenze, la data del contratto giuridicamente vincolante ovvero, in assenza di contratto giuridicamente vincolante, la data della fattura o del documento contabile avente forza probatoria equivalente, relativa ad almeno un servizio ammissibile deve essere successiva alla data di presentazione della domanda.

9. Nel caso di cui al comma 8, l'Aiuto per gli investimenti digitali è concesso esclusivamente quale aiuto "de minimis".

10. Salvo quanto previsto all'articolo 28, comma 2, lettere h), i) e j):

a) nel caso di Progetti avviati successivamente alla presentazione della domanda in conformità al comma 6, sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda, pagate successivamente alla predetta data;

b) nel caso dei Progetti di cui al comma 8, fermo restando quanto previsto all'articolo 10, comma 2, sono ammissibili le spese sostenute e pagate a partire dal 1° gennaio 2023.

Art. 7 - Spese ammissibili

1. Ai fini della realizzazione del Progetto aventi i requisiti di cui all'articolo 6 sono ammissibili le spese concernenti:

a) l'acquisizione e l'installazione di *hardware*, apparati di *networking*, inclusa la fornitura della tecnologia *wi-fi*, attrezzature, strumentazioni e dispositivi tecnologici e interattivi di comunicazione e per la fabbricazione digitale, nonché l'acquisto e l'installazione di sistemi di sicurezza della connessione di rete;

b) l'acquisizione di *software* e licenze d'uso, anche mediante canone periodico nel limite massimo di dodici mesi;

c) l'acquisizione di servizi di *cloud computing*, di registrazione di domini e di caselle di posta elettronica;

d) l'acquisizione di sistemi informatici e telematici di gestione aziendali e per applicazioni mobili;

e) l'acquisizione di servizi di consulenza concernenti l'analisi, la progettazione e lo sviluppo dei sistemi acquisiti in conformità alla lettera d), forniti da università, enti di ricerca ed enti di trasferimento tecnologico nonché da imprese iscritte al Registro delle imprese, da liberi professionisti e da lavoratori autonomi in possesso di adeguata qualificazione ed esperienza professionale nello specifico campo di intervento, documentata da curriculum o scheda di presentazione o altra documentazione equipollente;

f) l'acquisizione di servizi informatici concernenti i sistemi acquisiti in conformità alla lettera d), diversi dai servizi di cui alla lettera e);

g) l'acquisizione di servizi di consulenza inerenti al Progetto, diversi da quelli di cui alla lettera e), compresi la consulenza di avviamento ed affiancamento qualificato all'attuazione del sistema gestionale ed i servizi di traduzione dei testi dei siti web, nel limite del 30 per cento della spesa ammessa di cui alle lettere a), b), c) e d), e al comma 3, forniti da università, enti di ricerca ed enti di trasferimento tecnologico nonché da imprese iscritte al Registro delle imprese, da liberi professionisti e da lavoratori autonomi in possesso di adeguata

qualificazione ed esperienza professionale nello specifico campo di intervento, documentata da curriculum o scheda di presentazione o altra documentazione equipollente.

2. Ai fini della conformità al principio "non nuocere in modo significativo" (DNSH), nel caso di spese concernenti apparecchiature elettriche ed elettroniche, è richiesto il rispetto dei requisiti di efficienza energetica coerenti con gli standard più aggiornati (marchio EPA ENERGY STAR o equivalente), dei requisiti relativi alla presenza di sostanze pericolose (Direttiva RoHS II 2011/65/UE), dei requisiti di compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE), degli standard più aggiornati in termini di materiali utilizzati e durata del prodotto (ai sensi della Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE e dei relativi regolamenti attuativi) e delle procedure per la gestione dei rifiuti e il riutilizzo dei materiali (Direttiva RAEE 2012/19/EU).

3. Nel caso in cui l'Aiuto sia concesso quale aiuto "de minimis" o ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, è ammissibile l'acquisizione dei beni di cui al comma 1, lettere a), b) e d) tramite locazione finanziaria. In tale ipotesi è ammissibile la quota capitale dei canoni della locazione finanziaria diretta alla loro acquisizione, nel limite massimo di 12 mensilità, alla condizione che il contratto di locazione finanziaria preveda l'impegno del beneficiario ad acquistare i beni alla scadenza della locazione. L'importo massimo ammissibile non supera il valore del bene. Non sono ammissibili la quota interessi e le spese accessorie.

4. Nel caso in cui l'Aiuto sia concesso quale aiuto "de minimis", è ammissibile l'acquisizione dei beni di cui al comma 1, lettere a), b) e d) tramite noleggio operativo, nel limite massimo dei costi relativi a 12 mensilità.

5. Ai fini della loro ammissibilità, le spese di cui ai commi 1, 3 e 4 devono essere pertinenti e imputabili alla realizzazione del Progetto.

6. Nel caso di applicazione dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, le spese relative ad attivi immateriali di cui al comma 1, lettere b) e d), sono ammissibili se tali attivi:

- a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell'Aiuto per gli investimenti digitali;
- b) sono ammortizzabili;
- c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con il beneficiario;
- d) devono figurare all'attivo del beneficiario e restare associati al progetto per cui è concesso l'Aiuto per gli investimenti digitali per almeno tre anni;

7. Nel caso di applicazione dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014, le spese relative ad attivi immateriali di cui al comma 1, lettere b) e d), sono ammissibili se tali attivi:

- a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell'Aiuto per gli investimenti digitali;
- b) sono ammortizzabili;
- c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con il beneficiario;
- d) figurano nell'attivo di bilancio del beneficiario per almeno tre anni.

8. Al fine di privilegiare l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili ("BAT") sul mercato, i beni di cui al comma 1, lettera a), devono essere nuovi di fabbrica.

Art. 8 - Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 7 e, in particolare, le spese relative a:

- a) personale;
- b) acquisto di immobili e opere edili;
- c) arredi;
- d) lavori in economia;
- e) materiali a magazzino e scorte;
- f) beni di consumo;
- g) noleggio non operativo e operazioni di *lease-back*;

- h) servizi di consulenza continuativi o periodici inclusi nei costi di esercizio ordinari del beneficiario connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità;
 - i) attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda e della rendicontazione;
 - l) garanzie fornite da istituti bancari, assicurativi o finanziari;
 - m) IVA, salvo nei casi in cui non sia recuperabile dal beneficiario ai sensi della vigente normativa fiscale;
 - n) spese accessorie quali interessi debitori, tasse, valori bollati, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali;
 - o) beni usati;
2. Non sono ammissibili le spese relative ad acquisizioni da soggetti non indipendenti.

Art. 9 - Limiti di spesa e di aiuto

1. Ai fini dell'ammissibilità del Progetto, il limite minimo di spesa ammissibile è:
 - a) 12.500,00 euro, nel caso in cui il richiedente è una microimpresa;
 - b) 18.750,00 euro, nel caso in cui il richiedente è una piccola impresa;
 - c) 25.000,00 euro, nel caso in cui il richiedente è una media impresa.
2. Il limite massimo dell'Aiuto per investimenti digitali concedibile per Progetto è pari a 250.000 euro.
3. Nel caso in cui l'Aiuto per gli investimenti digitali è concesso quale aiuto "de minimis", la Camera di commercio competente procede all'eventuale rimodulazione del contributo in fase di concessione al fine di evitare il superamento del massimale previsto dal regolamento (UE) n. 2831/2023.
4. I Progetti per i quali, all'esito dell'istruttoria di ammissibilità di cui all'articolo 16, risultano ammissibili spese inferiori ai limiti di cui al comma 1 non sono ammessi all'Aiuto per investimenti digitali.

Art. 10 - Durata e termini di realizzazione del Progetto

1. Salvo quanto previsto al comma 2, i Progetti devono essere conclusi e rendicontati entro 12 mesi decorrenti dalla data di notificazione della concessione dell'Aiuto per gli investimenti digitali. Tale termine può essere prorogato secondo le modalità di cui all'articolo 23, comma 4.
2. Nei casi di cui all'articolo 6, comma 8, ai soli fini del riconoscimento delle spese pagate prima della data successiva a quella della presentazione della domanda, il Progetto deve essere concluso e rendicontato entro 6 mesi decorrenti dalla data di notificazione della concessione dell'Aiuto per gli investimenti digitali. Tale termine può essere prorogato secondo le modalità di cui all'articolo 23, comma 4. Qualora il Progetto sia rendicontato successivamente, entro i termini di cui al comma 1, le spese pagate prima della data successiva a quella della presentazione della domanda non sono ammesse a rendiconto.
3. I Progetti si intendono conclusi all'ultima delle seguenti date:
 - a) nel caso di acquisto di beni, la data dell'ultima fattura o dell'ultimo documento contabile avente forza probatoria equivalente;
 - b) nel caso di fornitura di servizi, la data di conclusione della prestazione specificata nel contratto ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data dell'ultima fattura o dell'ultimo documento contabile avente forza probatoria equivalente.

Art. 11 - Intensità dell'agevolazione

1. Nel caso in cui gli Aiuti per gli investimenti digitali sono concessi quali aiuti "de minimis", l'intensità massima è pari al 50 per cento della pertinente spesa ammissibile, comunque entro i limiti del massimale disponibile per l'impresa unica al momento della concessione.
2. Nel caso in cui gli Aiuti per gli investimenti digitali sono concessi ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014, l'intensità massima è pari:

- a) al 20 per cento della pertinente spesa ammissibile nel caso di microimprese e piccole imprese;
 - b) al 10 per cento della pertinente spesa ammissibile nel caso di medie imprese.
3. Nel caso in cui gli Aiuti per gli investimenti digitali sono concessi ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, l'intensità massima non può superare i massimali pertinenti stabiliti per la zona interessata nella Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale, riportati all'allegato 2.
4. Nel caso in cui gli Aiuti per gli investimenti digitali sono concessi ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 651/2014, l'intensità massima è pari al 50 per cento della pertinente spesa ammissibile.

Art. 12 - Cumulo

1. Salvo quanto previsto al comma 2, gli Aiuti per gli investimenti digitali non sono cumulabili con altri incentivi pubblici ottenuti per le stesse iniziative e aventi ad oggetto le stesse spese, costituenti aiuti di Stato, inclusi i contributi di cui al bando emanato con deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2023, n. 640. È ammesso il cumulo nel caso di incentivi pubblici non costituenti aiuti di Stato, incluse le misure fiscali di carattere generale, nel rispetto di quanto previsto in materia il divieto di ammissibilità dall'articolo 63, comma 9, del regolamento (UE) 1060/2021.
2. In deroga al comma 1, primo periodo, nel rispetto di quanto previsto in materia il divieto di ammissibilità dall'articolo 63, comma 9, del regolamento (UE) 1060/2021 nonché dall'articolo 8 del regolamento (UE) 651/2014 e dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2831/2023, gli Aiuti per gli investimenti digitali sono cumulabili con gli incentivi di cui all'articolo 3 bis della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), con i finanziamenti agevolati di cui alla legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), con gli incentivi di cui all'articolo 2 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), nonché con aiuti concessi dai soggetti che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) e con aiuti concessi dai soggetti che gestiscono fondi pubblici di garanzia.

Capo 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 13 - Composizione della domanda

1. La domanda per la concessione degli Aiuti per gli investimenti digitali è costituita dal documento in formato "pdf" generato automaticamente dal sistema informatico dedicato accessibile sulla rete (di seguito: "Sistema informatico") di cui all'articolo 14, e completo di tutti gli elementi essenziali di cui al comma 2.
2. La domanda si compone dei seguenti elementi essenziali i cui schemi sono approvati con decreto del direttore della SRA e pubblicati sul sito della Regione nelle sezioni dedicate al Bando:
 - a) istanza;
 - b) dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 e l'assunzione degli obblighi di cui all'articolo 25 e, eventualmente, di cui all'articolo 3, comma 4;
 - c) relazione dettagliata del Progetto;
 - d) piano delle spese relative al Progetto.
3. Nei casi di applicazione della vigente normativa antimafia, alla domanda è allegata la documentazione pertinente ai fini delle verifiche in materia.
4. Le Camere di commercio competenti approvano apposite note informative recanti le informazioni sul procedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 7/2000. Nelle medesime note informative sono riportate le modalità di trattamento dei dati ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

5. Ai fini dell'ottenimento del punteggio di cui al criterio 2 dell'allegato 5, alla domanda è allegata copia delle lettere di intenti sottoscritte da università, enti di ricerca o enti di trasferimento tecnologico, concernenti la fornitura di servizi specialistici e di consulenza tecnologica e informativa di cui all'articolo 7, comma 1, lettere e) e g), contenenti gli elementi identificativi delle attività da svolgere ed i relativi costi. In alternativa alle lettere di intenti, nel caso di Progetti già avviati in conformità all'articolo 6, comma 8, possono essere allegate copie di contratti già stipulati.

6. Con la presentazione della domanda è possibile richiedere l'anticipo del pagamento dell'Aiuto per gli investimenti digitali in conformità all'articolo 22.

Art. 14 - Presentazione della domanda dell'Aiuto per gli investimenti digitali

1. La domanda dell'Aiuto per gli investimenti digitali è presentata alla Camera di commercio competente in riferimento al territorio provinciale nel quale è stabilita la sede operativa dove è realizzato il Progetto. Nel caso di domanda presentata da soggetto non avente sede operativa in cui è realizzato il Progetto attiva nel territorio regionale, la domanda è presentata alla Camera di commercio competente in riferimento al territorio provinciale dove sarà ubicata la sede operativa che il soggetto richiedente si è impegnato ad attivare sul territorio regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, e nella quale sarà realizzato il Progetto.

2. La domanda è predisposta e presentata dalle ore 10.00 del giorno 14 marzo 2024 fino alle ore 16.00 del giorno 30 aprile 2024 esclusivamente tramite il Sistema informatico a cui si accede dal sito della Regione nella sezione dedicata al Bando, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID - Sistema pubblico di identità digitale, CIE - Carta di identità elettronica, CNS - Carta nazionale dei servizi) o con firma digitale, qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile, secondo quanto riportato nelle linee guida di cui al comma 6.

3. La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante della società ovvero dall'imprenditore individuale ovvero dal libero professionista oppure, in alternativa, da procuratore interno alla società dotato di legittima procura alla sottoscrizione oppure da persona esterna dotata di legittima procura alla sottoscrizione. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul Sistema informatico siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (di seguito: "regolamento EIDAS"). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del regolamento EIDAS.

4. La domanda si considera sottoscritta e presentata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, fanno fede la data e l'ora della convalida finale effettuata tramite il Sistema informatico. Non sono ammissibili domande presentate con altre modalità.

5. Il medesimo soggetto richiedente può presentare una sola domanda a valere sul Bando. Non sono ammesse le domande presentate da un medesimo soggetto successivamente alla prima ritenuta istruibile. Il soggetto richiedente può in ogni caso ritirare la domanda già presentata mediante comunicazione formale alla Camera di commercio competente ed eventualmente presentarne successivamente un'altra entro il termine di scadenza di cui al comma 2.

6. Le linee guida a supporto della predisposizione della domanda sono pubblicate sul sito *internet* della Regione nella pagina dedicata al Bando.

7. La domanda non è ammissibile nei seguenti casi:

- a) è presentata fuori termine;
- b) non è corredata degli elementi essenziali di cui all'articolo 13, comma 2;
- c) è redatta oppure presentata secondo modalità non previste dal Bando.

Capo 5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE

Art. 15 - Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

1. Gli Aiuti per gli investimenti digitali sono concessi tramite procedura a graduatoria ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000.
2. Il procedimento contributivo si articola nelle seguenti fasi:
 - a) istruttoria di ammissibilità, nel corso della quale è accertata l'eventuale presenza di cause di inammissibilità della domanda, in conformità all'articolo 16;
 - b) valutazione, nel corso della quale i Progetti sono valutati in base a specifici criteri di valutazione, in conformità all'articolo 17;
 - c) formazione delle graduatorie provinciali e della graduatoria unica regionale, in esito all'attribuzione a ciascun Progetto ammissibile del relativo punteggio e delle eventuali priorità applicabili in caso di parità di punteggio, nonché degli elenchi delle domande non ammesse, in conformità all'articolo 18;
 - d) concessione degli Aiuti per gli investimenti digitali, mediante adozione del provvedimento di concessione a finanziamento dei Progetti ammissibili collocati utilmente in graduatoria in quanto finanziabili sulla base delle risorse stanziare, in conformità all'articolo 19.

art. 16 - Istruttoria di ammissibilità

1. L'istruttoria di ammissibilità è svolta dalla Camera di commercio competente in conformità agli articoli 11 e 36, comma 6, della legge regionale 7/2000, ed è diretta ad accertare, in particolare, i seguenti presupposti di ammissibilità:
 - a) la corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità di cui agli articoli 13 e 14;
 - b) la completezza della domanda e della documentazione allegata, da intendersi quale presenza degli elementi essenziali della domanda previsti dall'articolo 13, comma 2;
 - c) la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4.
2. Ove necessario il responsabile del procedimento può richiedere la trasmissione di ulteriori informazioni o di ulteriore documentazione, assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere. Si applica l'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in materia di sospensione dei termini del procedimento.
3. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e di certificazioni sono oggetto di controllo a campione successivo alla concessione dell'Aiuto per gli investimenti digitali, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.
4. Nel caso in cui l'istruttoria di ammissibilità comporti particolare complessità tecnica in relazione al contenuto del Progetto, la Camera di commercio competente può acquisire la valutazione tecnica del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005.
5. Le domande che, in esito all'istruttoria di ammissibilità, risultino ammissibili sono sottoposte alla valutazione ai sensi dell'articolo 17.
6. Nel caso in cui la domanda, in esito all'istruttoria di ammissibilità, risulti inammissibile, la Camera di commercio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica al soggetto richiedente, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990, i motivi che ostano all'accoglimento della

domanda, assegnando un termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Art. 17 - Criteri di valutazione

1. Le domande ammissibili ai sensi dell'articolo 16 sono oggetto di valutazione da parte della Camera di commercio competente in applicazione dei criteri di valutazione di cui all'allegato 5.
2. In esito alla valutazione, a ciascun Progetto è attribuito il punteggio complessivo, dato dalla somma dei punteggi assegnati con riferimento ai pertinenti criteri. Il Progetto è valutato ed il punteggio è attribuito esclusivamente con riferimento ai criteri che sono stati espressamente indicati nella domanda dal soggetto richiedente al fine dell'ottenimento del relativo punteggio.
3. Nel caso in cui la valutazione dei Progetti comporti particolare complessità tecnica, la Camera di commercio competente può acquisire la valutazione tecnica del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005.
4. Nel caso in cui la Camera di commercio competente intenda acquisire sia la valutazione tecnica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, sia quella di cui al comma 3, le stesse sono richieste e acquisite congiuntamente.

Art. 18 – Formazione delle graduatorie provinciali e della graduatoria unica regionale

1. In esito alla valutazione di cui all'articolo 17, le Camere di commercio competenti, entro 150 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande, approvano le graduatorie provinciali dei Progetti ammissibili agli Aiuti per gli investimenti digitali nonché gli elenchi provinciali delle domande non ammesse e li notifica alla SRA.
2. A parità di punteggio è data preferenza ai Progetti con la minore intensità di contributo richiesta. In caso di ulteriore parità è data preferenza ai Progetti con il minore importo di contributo ammissibile. In caso di ulteriore parità i Progetti sono classificati secondo l'ordine cronologico di presentazione tramite il Sistema informatico.
3. Sulla base delle graduatorie provinciali, la SRA, entro 10 giorni dalla notificazione dell'ultima graduatoria provinciale, emana la graduatoria unica regionale dei Progetti ammissibili agli Aiuti per gli investimenti digitali e l'elenco unico regionale delle domande non ammesse e li notifica alle Camere di commercio competenti.
4. La graduatoria unica regionale dei Progetti ammissibili agli Aiuti per gli investimenti digitali e l'elenco unico regionale delle domande non ammesse sono pubblicati sul sito *internet* della Regione e sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 19 - Concessione dell'Aiuto per gli investimenti digitali

1. Entro 20 giorni dalla notificazione di cui all'articolo 18, comma 3, la Camera di commercio competente adotta i provvedimenti di concessione degli Aiuti per gli investimenti digitali a favore dei beneficiari, seguendo l'ordine della graduatoria unica regionale nei limiti delle risorse disponibili. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultimo Progetto utilmente collocato in graduatoria, è disposta la concessione parziale nei limiti dei fondi disponibili, con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute. Qualora, per insufficiente disponibilità di risorse, non tutti i Progetti ammessi in graduatoria siano stati finanziati, la Camera di commercio competente comunica ai soggetti non utilmente collocati in graduatoria che la concessione dell'Aiuto per gli investimenti digitali non può essere adottata a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili, riservandosi di comunicare la riapertura del procedimento qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie. Nel caso di assegnazione di ulteriori risorse destinate allo scorrimento della graduatoria da parte della Giunta regionale il termine per la concessione decorre dalla data della deliberazione giuntale.

2. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), la Camera di commercio competente verifica la regolarità contributiva del beneficiario prima dell'adozione del provvedimento di concessione, in conformità all'articolo 31 del decreto legge 69/2013.
3. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), nei casi di applicazione della vigente normativa antimafia, prima dell'adozione del provvedimento di concessione, la Camera di commercio competente verifica l'assenza delle pertinenti condizioni ostative alla concessione in conformità a tale normativa.
4. Il provvedimento di concessione stabilisce in particolare:
 - a) il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione, in conformità all'articolo 10, commi 1 e 2, e all'articolo 23;
 - b) gli obblighi ed i vincoli del beneficiario, incluso l'obbligo di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall'articolo 25, comma 3;
 - c) i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione;
 - d) le pertinenti condizioni di cui all'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1060/2011;
 - e) il Codice unico di progetto (CUP), che deve essere riportato nell'oggetto dei giustificativi di spesa, come precisato all'articolo 23, comma 8.
5. La Camera di commercio competente notifica al beneficiario l'adozione del provvedimento di concessione entro i 30 giorni successivi alla data del provvedimento medesimo.
6. Sono pubblicati in rete i dati di sintesi dei Progetti finanziati, ai sensi della seguente normativa:
 - a) articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2021/1060, che prevede la pubblicazione sul sito Internet della Regione, dell'elenco delle operazioni selezionate, della descrizione sintetica dei progetti, dello scopo ed i relativi risultati;
 - b) articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) che prevede la pubblicazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato dei dati relativi alla concessione.

Capo 6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

Art. 20 – Realizzazione del Progetto ed eventuali variazioni

1. Il beneficiario realizza il Progetto conformemente a quanto previsto nel provvedimento di concessione dell'Aiuto per gli investimenti digitali, sia per quanto riguarda l'aspetto tecnico sia per quanto riguarda le voci ed i relativi importi di spesa ammessi.
2. Eventuali variazioni del Progetto possono essere proposte presentando alla Camera di commercio competente formale richiesta, adeguatamente motivata e accompagnata da una relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie del Progetto.
3. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo del Progetto ammesso né costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione dello stesso.
4. Le variazioni non comportano l'aumento dell'importo del contributo concesso al beneficiario.
5. Non sono ammissibili le richieste di variazione del Progetto presentate prima della concessione dell'Aiuto per gli investimenti digitali.
6. La comunicazione dell'esito dell'istruttoria delle variazioni proposte ha luogo entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta.
7. Qualora le variazioni del Progetto siano relative agli elementi valutati ai sensi dell'articolo 17 per l'attribuzione del punteggio e tali variazioni comportino la modifica del punteggio assegnato, la richiesta di variazione è rigettata qualora il punteggio rideterminato sia inferiore al punteggio dell'ultimo Progetto utilmente collocato in graduatoria.

Art. 21 - Variazioni soggettive del beneficiario

1. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari, gli Aiuti per gli investimenti digitali assegnati, concessi o erogati possono essere confermati in capo al subentrante, alle seguenti condizioni:
 - a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'Aiuto per gli investimenti digitali, indicati nel Bando;
 - b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;
 - c) è mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati dal beneficiario originario;
 - d) il subentrante si impegna a rispettare i vincoli di cui all'articolo 25 per il periodo residuo nonché gli altri obblighi previsti dal provvedimento di concessione a carico del beneficiario originario.
2. La mera variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria non comporta la rideterminazione o la revoca del contributo concesso.
3. Il mancato rispetto dei vincoli di cui al comma 1, lettera d) comportano la revoca della concessione e la restituzione a carico del subentrante in applicazione dell'articolo 28.
4. Al fine della verifica delle condizioni di cui al comma 1, il subentrante presenta domanda di subentro, entro 90 giorni dall'atto di variazione soggettiva, contenente:
 - a) copia dell'atto relativo alla variazione;
 - b) richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione dell'Aiuto per gli investimenti digitali, in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;
 - c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'attività e l'assunzione degli obblighi conseguenti alla conferma dell'Aiuto per gli investimenti digitali;
 - d) documentazione da cui si evinca il rispetto della condizione di cui al comma 1, lettera c).
5. Il provvedimento conseguente alla domanda di subentro interviene entro 60 giorni dalla presentazione della domanda medesima.
6. La domanda di subentro è predisposta secondo il facsimile pubblicato sul sito della Regione nelle sezioni dedicate al Bando, sottoscritta digitalmente e trasmessa via posta elettronica certificata alla Camera di commercio competente.
7. In difetto della domanda di subentro, la Camera di commercio, avuta notizia delle variazioni di cui al comma 1, assegna un termine massimo di 30 giorni per la presentazione della domanda ai sensi del presente articolo.
8. In assenza dei requisiti previsti per il subentro, il provvedimento di concessione dell'Aiuto per gli investimenti digitali non è adottato o è revocato, previa comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

Capo 7. RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DELL'AIUTO PER GLI INVESTIMENTI DIGITALI

Art. 22 - Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria

1. Gli Aiuti per gli investimenti digitali possono essere erogati in via anticipata nella misura massima del 70 per cento dell'importo concesso.
2. L'erogazione in via anticipata è richiesta, a pena di inammissibilità, unitamente alla presentazione della domanda dell'Aiuto per gli investimenti digitali, ai sensi dell'articolo 13, comma 6.
3. L'accoglimento della richiesta è subordinato alla trasmissione da parte del beneficiario, via posta elettronica certificata alla Camera di commercio competente, di comunicazione, redatta secondo il facsimile disponibile sul sito *internet* della Regione nelle sezioni dedicate al Bando, nella quale è specificata la percentuale di anticipo rispetto all'Aiuto per gli investimenti digitali concesso. Alla comunicazione di cui al primo periodo è

allegata una fideiussione di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, prestata da banche o assicurazioni o da enti iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. La trasmissione della comunicazione di cui al primo periodo e dell'allegato di cui al secondo periodo deve essere effettuata entro il termine massimo di sei mesi dalla notificazione al beneficiario della concessione dell'Aiuto per gli investimenti digitali, pena il rigetto della richiesta di anticipo.

4. Prima dell'erogazione dell'anticipo, la Camera di commercio verifica:

- a) nel caso in cui l'Aiuto per gli investimenti digitali sia stato concesso ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, che l'impresa non sia destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune;
- b) la regolarità contributiva del beneficiario in conformità all'articolo 31 del decreto legge 69/2013;
- c) che la vigente normativa antimafia, qualora applicabile, non osti all'erogazione.

5. Nel caso di cui al comma 4 si applica l'articolo 2, comma 7, della legge 241/1990, in materia di sospensione del termine del procedimento.

6. L'erogazione è effettuata entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 3 e può essere sospesa ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000, in particolare nei seguenti casi:

- a) qualora la Camera di commercio competente abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni, tra le quali l'inattività e la liquidazione del beneficiario non connessa a procedura concorsuale, che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione del contributo possa non essere raggiunto;
- b) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado;
- c) in caso di notizia di procedura concorsuale prevista dalla legge.

7. Qualora il beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune, la Camera di commercio competente assegna il termine perentorio di 60 giorni entro il quale il beneficiario provvede alla regolarizzazione e restituzione dell'aiuto illegale e incompatibile. Qualora il beneficiario non provveda alla regolarizzazione entro il termine stabilito, l'erogazione non ha luogo.

Art. 23 - Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

1. Il beneficiario presenta la rendicontazione attestante la realizzazione del Progetto e il sostenimento ed il pagamento delle relative spese entro il termine indicato nel provvedimento di concessione ai sensi dell'articolo 19, comma 4, lettera a), utilizzando lo schema approvato dalla SRA e pubblicato sul sito *internet* della Regione. La rendicontazione è sottoscritta e trasmessa con le medesime modalità previste per la sottoscrizione e la trasmissione della domanda, esclusivamente tramite il Sistema informatico, dal legale rappresentante della società ovvero dall'imprenditore individuale ovvero dal libero professionista oppure, in alternativa, da procuratore interno alla società dotato di legittima procura alla sottoscrizione oppure da persona esterna dotata di legittima procura alla sottoscrizione.

2. I soggetti di cui al comma 1, secondo periodo, possono conferire, tramite il Sistema informatico, delega operativa a terzi per la mera compilazione della rendicontazione.

3. La rendicontazione si considera sottoscritta e presentata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

4. È fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine di conclusione e rendicontazione del Progetto, se inviata prima della scadenza del termine stesso, accordabile per un periodo massimo di 90 giorni decorrente dal termine originario di scadenza.

5. La rendicontazione è presentata in formato digitale attraverso il caricamento sul Sistema informatico all'indirizzo *internet* di presentazione della rendicontazione, accessibile dal sito della Regione nelle sezioni dedicate al Bando, dove sono pubblicate le modalità di accesso e le linee guida per la compilazione.
6. Alla data di presentazione della rendicontazione, il beneficiario deve avere sede operativa, nella quale è stato realizzato il Progetto, attiva nel territorio regionale, ove i beni acquisiti devono essere funzionanti, a pena di revoca dell'Aiuto per gli investimenti digitali.
7. Per la rendicontazione il beneficiario, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000, presenta in particolare:
 - a) una relazione sulla realizzazione del Progetto, contenente la descrizione degli investimenti effettuati, dei risultati conseguiti e dei tempi di attuazione;
 - b) un elenco dei costi sostenuti per la realizzazione del Progetto, in coerenza con le voci di spesa definite in sede di concessione, riportante la lista dei documenti di spesa pagati e l'indicazione per ciascuno di essi di numero, data di emissione, descrizione della spesa, denominazione del fornitore, data di pagamento, importo e i dati relativi ad altri eventuali aiuti pubblici ottenuti a valere sui costi di cui al documento di spesa;
 - c) copia dei documenti originali di spesa, costituiti da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente; tali documenti devono contenere esplicita descrizione della prestazione eseguita in riferimento al Progetto oggetto dell'Aiuto per gli investimenti digitali;
 - d) la documentazione di cui al comma 10 comprovante l'avvenuto pagamento delle spese contemplate dai documenti di cui alla lettera c);
 - e) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di cui alla lettera c);
 - f) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del beneficiario che attesta che le spese rendicontate non riguardano acquisti tra soggetti non indipendenti come stabilito dall'articolo 8, comma 2 e il rispetto delle condizioni obblighi e impegni previsti nella realizzazione del Progetto dal Bando;
 - g) la procura riportante i poteri di sottoscrizione e presentazione della rendicontazione dell'eventuale procuratore, qualora non siano riportati in visura ovvero nel caso non sia stata acquisita agli atti in precedenza, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della società o dall'imprenditore individuale o dal libero professionista beneficiario.
8. I documenti originali di spesa, ad eccezione di quelli emessi prima della notificazione della concessione dell'Aiuto per gli investimenti digitali, devono riportare nell'oggetto il CUP indicato nell'atto di concessione dell'Aiuto per gli investimenti digitali, ai sensi dell'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, come convertito con legge 21 aprile 2023, n. 41. In caso di documenti di spesa redatti in lingua diversa dall'italiano è necessario allegare la traduzione in lingua italiana.
9. La Camera di commercio competente ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti presentati in sede di rendicontazione.
10. Il beneficiario prova l'avvenuto pagamento delle spese attraverso la seguente documentazione:
 - a) documentazione bancaria comprovante l'inequivocabile ed integrale avvenuto pagamento dei documenti di spesa rendicontati, ad esempio estratto conto bancario, attestazione di bonifico, ricevuta bancaria, estratto conto della carta di credito aziendale, bollettino/vaglia postale;
 - b) copia dell'assegno, accompagnata da un estratto conto bancario da cui si evinca l'avvenuto addebito dell'operazione sul c/c bancario del beneficiario nonché da adeguata documentazione contabile da cui si evinca la riconducibilità al documento di spesa correlato.
11. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione né il pagamento in contanti né tramite permuta.
12. Le eventuali note di accredito sono debitamente evidenziate nella rendicontazione ed allegate alla stessa.
13. Non sono ammesse le spese il cui sostenimento è rendicontato mediante documenti di spesa nei quali l'importo totale imputabile al Progetto è inferiore a 300,00 euro.

14. In sede di rendicontazione, il beneficiario attesta, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c), ed e), ovvero la sussistenza di eventuali situazioni difformi, nonché il rispetto di quanto previsto al comma 4 del predetto articolo 4.

15. Ove necessario il responsabile del procedimento può richiedere la trasmissione di ulteriori informazioni o di ulteriore documentazione, assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere.

16. Nel caso di cui al comma 15 si applica l'articolo 2, comma 7, della legge 241/1990, in materia di sospensione del termine del procedimento.

17. In sede di rendicontazione il beneficiario dichiara, se il caso sussiste, quali documenti di spesa rendicontati sono stati utilizzati ai fini dell'ottenimento di altri incentivi pubblici, specificandone i riferimenti normativi ed amministrativi.

18. Nel caso in cui l'istruttoria della rendicontazione comporti particolare complessità tecnica in relazione alla verifica della corretta realizzazione del Progetto di investimento digitale, la Camera di commercio competente può acquisire la valutazione tecnica del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005.

19. Qualora i documenti allegati alla rendicontazione e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del regolamento EIDAS, inoltre deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del regolamento EIDAS.

Art. 24 - Liquidazione ed erogazione dell'Aiuto per gli investimenti digitali

1. L'Aiuto per gli investimenti digitali è liquidato ed erogato a seguito della conclusione dell'istruttoria della rendicontazione entro il termine di 80 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte della Camera di commercio competente.

2. L'erogazione dell'Aiuto per gli investimenti digitali avviene esclusivamente tramite accreditamento su conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario.

3. Prima dell'erogazione, la Camera di commercio competente verifica:

a) nel caso in cui l'Aiuto per gli investimenti digitali sia stato concesso ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, che l'impresa non sia destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune;

b) la regolarità contributiva del beneficiario in conformità all'articolo 31 del decreto legge 69/2013;

c) che la vigente normativa antimafia, qualora applicabile, non osti all'erogazione.

4. Qualora il beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune, la Camera di commercio competente assegna il termine perentorio di 60 giorni entro il quale il beneficiario provvede alla regolarizzazione e restituzione dell'aiuto illegale e incompatibile. Qualora il beneficiario non provveda alla regolarizzazione entro il termine stabilito, l'erogazione non ha luogo e l'Aiuto per gli investimenti digitali è revocato.

5. Qualora in virtù della rideterminazione dell'importo dell'Aiuto per gli investimenti digitali conseguente all'esame della rendicontazione, le somme erogate anticipatamente siano eccedenti rispetto all'importo effettivamente spettante, la Camera di commercio competente dispone la restituzione della differenza secondo le modalità previste all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

6. L'erogazione dell'Aiuto per gli investimenti digitali può essere sospesa ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000, in particolare nei seguenti casi:

- a) qualora la Camera di commercio abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni, tra le quali l'inattività e la liquidazione del beneficiario non connessa a procedura concorsuale, che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione del contributo possa non essere raggiunto;
- b) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado;
- c) in caso di notizia di procedura concorsuale prevista dalla legge.

Capo 8. OBBLIGHI, VINCOLI DEL BENEFICIARIO

Art. 25 - Obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

- a) realizzare il Progetto nella sede operativa conformemente a quanto previsto nel provvedimento di concessione dell'Aiuto per gli investimenti digitali, sia per quanto riguarda l'aspetto tecnico sia per quanto riguarda le voci ed i relativi importi di spesa ammessi, fatto salvo quanto previsto all'articolo 20 in relazione alle variazioni del Progetto, ed avere attiva nel territorio regionale la sede operativa nella quale è stato realizzato il Progetto;
- b) mantenere l'iscrizione al Registro delle imprese, nel caso sia tenuto a tale iscrizione, ed essere in possesso alla data di presentazione della rendicontazione dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c) ed e) e di cui al comma 4 del predetto articolo 4;
- c) rispettare le disposizioni in materia di cumulo di cui all'articolo 12;
- d) mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative al Progetto, garantendo la tracciabilità delle spese relative al Progetto nel sistema contabile del beneficiario e mettendo a disposizione del PR FESR i dati e la documentazione necessari all'organizzazione di apposito fascicolo informatico;
- e) conservare, per 5 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno del ricevimento da parte del beneficiario medesimo dell'ultimo pagamento relativo all'Aiuto per gli investimenti digitali, le versioni originali della documentazione concernente il Progetto trasmessa in copia, insieme ad eventuale altra documentazione rilevante per il Progetto non già nella disponibilità della Camera di commercio competente; il termine si interrompe in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione europea;
- f) comunicare le eventuali variazioni, realizzazioni parziali e rinunce o altro fatto che possa pregiudicare la gestione o il buon esito del Progetto;
- g) ai fini della visibilità del Programma regionale FESR 21-27, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1060/2021, informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal FESR entro 3 mesi dall'avvio del Progetto o, per i progetti avviati precedentemente alla concessione dell'Aiuto per gli investimenti digitali, entro 3 mesi dalla comunicazione della concessione, e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, con le seguenti modalità:
 - 1) fornendo sul sito *web* e sui siti di *social media* ufficiali del beneficiario, laddove sussistenti, una breve descrizione del Progetto, compresi le finalità e i risultati, ed indicando l'importo della spesa ammessa e dell'Aiuto per gli investimenti digitali concesso, che dia visibilità al Programma attraverso l'apposizione del logo Coesione Italia 21-27 Friuli Venezia Giulia e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione) sulla base della "Scheda progetto per sito web" pubblicata sul portale Europa FVG <https://europa.regione.fvg.it/> alla pagina del PR FESR nella sezione "Visibilità, trasparenza e comunicazione" destinata ai beneficiari ("Materiali di supporto per i beneficiari");

- 2) collocando almeno un poster di formato minimo A3 o un *display* elettronico equivalente o una targa o un cartellone permanente con le informazioni sul Progetto; il supporto deve dare evidenza al sostegno finanziario pubblico ricevuto, evidenziando l'importo della spesa ammessa e dell'Aiuto per gli investimenti digitali concesso, distinguendo la quota FESR e deve dare visibilità al Programma attraverso l'apposizione del logo Coesione Italia 21-27 Friuli Venezia Giulia e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione) sulla base del modello ("Poster e display elettronici" o "Targhe e cartelloni") pubblicato sul portale Europa FVG <https://europa.regione.fvg.it/> alla pagina del PR FESR nella sezione "Visibilità, trasparenza e comunicazione" destinata ai beneficiari ("Materiali di supporto per i beneficiari"). Il supporto va esposto in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso della sede operativa in cui viene realizzato il Progetto;
- 3) apponendo il logo Coesione Italia 21-27 Friuli Venezia Giulia e i loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione), in maniera visibile su documenti e materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione del Progetto, destinati al pubblico reperibili sul portale Europa FVG <https://europa.regione.fvg.it/> alla pagina del PR FESR nella sezione "Visibilità, trasparenza e comunicazione" destinata ai beneficiari ("Materiali di supporto per i beneficiari");
- h) consentire ed agevolare le ispezioni e i controlli di cui all'articolo 27 e fornire ogni informazione ritenuta necessaria dalla Camera di commercio competente o dalla Regione per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio e valutazione prevista dal PR;
- i) comunicare le informazioni necessarie alla costruzione del corredo dei dati da raccogliere in relazione alle operazioni per il popolamento del sistema informativo regionale;
- l) qualora richiesto dalla Regione o dalla Camera di commercio competente, trasmettere una sintesi del Progetto, degli obiettivi e dei risultati dello stesso, eventualmente corredati da materiale fotografico o video di libera diffusione a fini di visibilità, promozione e divulgazione delle attività e dei risultati del PR; tale materiale e le informazioni fornite potranno essere pubblicati sul sito *web*, sui canali *social* ufficiali della Regione, sui materiali divulgativi o utilizzati quale informazione descrittiva dell'avanzamento del PR e in altre iniziative di diffusione e visibilità;
- m) comunicare, anche successivamente all'erogazione del saldo finale dell'Aiuto per gli investimenti digitali, il valore di eventuali indicatori di risultato pertinenti che dovrà essere oggetto dei controlli successivi al saldo;
- n) rispettare le politiche comunitarie trasversali in materia di pari opportunità, con particolare riferimento ai principi di parità di genere e di non discriminazione, attraverso l'adozione di misure che favoriscono la parità di trattamento fra le persone quali che siano la nazionalità, il sesso, la razza, la religione o l'origine etnica, le tendenze sessuali, le convinzioni personali, le disabilità, l'età e le eventuali minorazioni fisiche; in particolare, si tiene conto della possibilità di accesso per le persone con disabilità in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione degli interventi;
- o) comunicare, fino alla scadenza del vincolo di stabilità di cui al comma 2, le variazioni inerenti i dati anagrafici del beneficiario, quali, ad esempio, la denominazione, l'indirizzo della sede operativa, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- p) comunicare ai fornitori il CUP indicato nell'atto di concessione dell'Aiuto per gli investimenti digitali e verificare il rispetto di quanto stabilito all'articolo 23, comma 8.
2. Il beneficiario è tenuto al rispetto dei vincoli di stabilità, ossia:
- a) mantenere l'iscrizione al Registro delle imprese, nel caso sia tenuto a tale iscrizione, per i tre anni successivi al pagamento finale dell'Aiuto per gli investimenti digitali;
- b) mantenere attiva nel territorio regionale la sede operativa in cui è realizzato il Progetto, per i tre anni successivi al pagamento finale dell'Aiuto per gli investimenti digitali;
- c) non essere in stato di liquidazione, ad eccezione di liquidazione connessa a procedura concorsuale, per i tre anni successivi al pagamento finale dell'Aiuto per gli investimenti digitali;

d) mantenere sul territorio regionale e non alienare o cedere a qualsiasi titolo i beni materiali ed immateriali oggetto dell'Aiuto per gli investimenti digitali, ovvero, nel caso di cui all'articolo 7, comma 3, conservare il godimento degli stessi, nei tre anni successivi al pagamento finale dell'Aiuto per gli investimenti digitali;

e) ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 3/2015, non realizzare per un periodo di cinque anni dalla concessione dell'Aiuto per gli investimenti digitali, pena la revoca dello stesso, la delocalizzazione del sito incentivato dal territorio della Regione a quello di uno Stato non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 30 per cento;

f) non effettuare, ai sensi dell'articolo 66 del regolamento (UE) n. 2021/1060, una delocalizzazione da uno Stato membro dell'Unione europea o da un'altra Regione italiana verso lo stabilimento dove è stato realizzato il Progetto, nei due anni successivi alla conclusione del progetto come definita all'articolo 10, comma 3.

3. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 2, il beneficiario presenta alla Camera di commercio competente, in conformità all'articolo 45 della legge regionale 7/2000, una dichiarazione sostitutiva in sede di rendicontazione, redatta secondo il facsimile pubblicato sul sito *internet* della Regione nelle sezioni dedicate al Bando, e, successivamente, entro il 28 febbraio di ogni anno, attestante il rispetto di tali obblighi fino alla scadenza degli stessi.

4. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 3, la Camera di commercio competente procede ad ispezioni e controlli, come stabilito dall'articolo 45, comma 3, della legge regionale 7/2000.

5. Prima di disporre l'ispezione o il controllo ai sensi del comma 4, la Camera di commercio competente ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 3 richiedendo la presentazione della dichiarazione medesima entro un termine perentorio.

6. Nel caso di beneficiari che hanno ottenuto in fase di valutazione dei Progetti il punteggio inerente l'incremento occupazionale riferito al criterio 7 dell'allegato 5, è obbligatorio mantenere il livello occupazionale, espresso in termini di personale registrato nel Libro unico del lavoro il cui luogo di prestazione è stabilito in Friuli Venezia Giulia, raggiunto alla data di presentazione della rendicontazione almeno per i 12 mesi successivi a tale data. Le assunzioni con cui è stato conseguito l'incremento occupazionale devono avvenire nel rispetto delle pari opportunità, della parità di genere e della non discriminazione.

Art. 26 - Indicatori di output e di risultato

1. Il conseguimento degli obiettivi del Bando è misurato attraverso i seguenti indicatori di monitoraggio:

INDICATORI COMUNI DI REALIZZAZIONE

a) RCO01 - numero di imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)

L'indicatore considera tutte le imprese che ricevono sostegno monetario o in natura dal FESR e dal Fondo di coesione. La dimensione dell'impresa supportata viene misurata al momento della domanda.

b) RCO02 - numero di imprese sostenute mediante sovvenzioni

L'indicatore considera tutte le imprese che ricevono sostegno monetario sotto forma di sovvenzioni

c) RCO13 - Valore dei servizi, prodotti e processi digitali nuovi e aggiornati, sviluppati dalle imprese.

L'indicatore misura il valore totale dei servizi, prodotti o processi digitali per le imprese di nuova concezione o significativamente migliorati/aggiornati attraverso i progetti realizzati. Il valore totale può essere misurato sia in termini di valore di mercato che in termini di investimenti totali necessari per lo sviluppo/aggiornamento significativo rispettivamente del servizio, prodotto o servizio digitale. Gli aggiornamenti/miglioramenti significativi coprono solo nuove funzionalità. Il servizio/prodotto/processo digitale può essere sviluppato dall'impresa sostenuta o da una terza parte contraente.

L'indicatore deve essere rilevato al completamento del progetto.

INDICATORI COMUNI DI RISULTATO

a) RCR01 - posti di lavoro creati presso i soggetti beneficiari di sostegno

L'indicatore tiene in considerazione il numero dei posti di lavoro creati dalle imprese che ricevono sostegno. L'indicatore misura il numero di posti di lavoro espresso in equivalenti a tempo pieno (FTE) medi annuali creati in linea con l'attività sostenuta dal Progetto. Le nuove posizioni devono essere occupate e possono essere a tempo pieno, part-time o stagionali ricorrenti. Le posizioni vacanti non vengono conteggiate. Inoltre, le nuove posizioni create dovrebbero essere mantenute per più di un anno dopo il completamento del Progetto.

L'indicatore è calcolato come la differenza tra gli FTE annuali compilati prima dell'inizio del Progetto e un anno dopo il completamento del Progetto nella linea di attività sostenuta.

L'FTE annuale è definito come il rapporto tra le ore di lavoro effettivamente lavorate durante un anno solare diviso per il numero totale di ore lavorate convenzionalmente nello stesso periodo da un individuo o da un gruppo. Per convenzione una persona non può svolgere più di un FTE all'anno. Il numero di ore lavorate convenzionalmente è determinato sulla base dell'orario di lavoro normativo/statutario secondo la legislazione nazionale.

Una persona a tempo pieno sarà individuata con riferimento alla sua condizione lavorativa e alla tipologia di contratto (tempo pieno o part-time).

L'indicatore deve essere rilevato un anno dopo il completamento del Progetto.

b) RCR02 - investimenti privati abbinati al sostegno pubblico

L'indicatore tiene in considerazione il contributo privato totale che cofinanzia i progetti sostenuti.

c) RCR03 - piccole e medie imprese (PMI) che introducono innovazioni a livello di prodotti o di processi

L'indicatore tiene in considerazione il numero delle PMI che introducono innovazioni a livello di prodotti o di processi grazie al sostegno ricevuto.

L'indicatore comprende anche le microimprese. L'innovazione di prodotto è l'introduzione sul mercato di un bene o servizio nuovo o significativamente migliorato rispetto alle sue capacità, facilità d'uso, componenti o sottosistemi. L'innovazione di processo è l'implementazione di un processo di produzione, un metodo di distribuzione o un'attività di supporto nuovi o significativamente migliorati. È necessario che le innovazioni di prodotto o di processo siano nuove per l'impresa beneficiaria del sostegno, ma non è necessario che siano nuove per il mercato. Le innovazioni potrebbero essere state originariamente sviluppate dalle imprese beneficiarie del sostegno o da altre imprese o organizzazioni.

L'indicatore deve essere rilevato al completamento del progetto.

Capo 9. CONTROLLI E REVOCHE

Art. 27 - Controlli e ispezioni

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione degli Aiuti per gli investimenti digitali, nonché per tutta la durata degli obblighi e vincoli a carico dei beneficiari, possono essere disposti da parte delle Camere di commercio competenti, della Regione, delle Amministrazioni statali e dell'Unione europea ispezioni e controlli, anche a campione ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000 e dell'articolo 74 del regolamento (UE) n. 1060/2021.
2. La Camera di commercio competente effettua controlli amministrativi e controlli *in loco*.
3. I controlli amministrativi sono effettuati sul 100 per cento dei rendiconti presentati ai sensi dell'articolo 23.
4. La Camera di commercio competente, nell'ambito dei controlli amministrativi sulla documentazione alla rendicontazione di ciascun Progetto, può svolgere tali controlli a valere su un campione rappresentativo della

documentazione di spesa secondo le modalità convenute con l'AdG e definite nell'ambito del manuale delle procedure di gestione e controllo del programma.

5. I controlli *in loco* che possono essere effettuati su un campione di operazioni secondo le modalità contenute nel manuale delle procedure di gestione e controllo.

6. Nel caso in cui, nell'ambito dei controlli amministrativi e/o dei controlli *in loco* effettuati con la modalità a campione, si rilevino errori o irregolarità, la Camera di commercio competente analizza la natura e l'impatto finanziario potenziale dell'errore sulla rimanente popolazione di spesa e di progetto valutando la necessità di misure opportune secondo le indicazioni concordate con l'AdG e riportate nel manuale delle procedure di gestione e controllo.

7. I requisiti attestati con dichiarazioni sostitutive rese ai fini della concessione dell'Aiuto per gli investimenti digitali, della rendicontazione e del rispetto dei vincoli, sono oggetto di controllo a campione ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

Art. 28 - Revoche e rideterminazione dell'Aiuto per gli investimenti digitali

1. Il provvedimento di concessione dell'Aiuto per gli investimenti digitali è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione dell'Aiuto per gli investimenti digitali è revocato nei seguenti casi:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) se la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga;
- c) nel caso in cui il beneficiario alla data di presentazione della rendicontazione non abbia sede operativa, nella quale è stato realizzato il Progetto, attiva nel territorio regionale;
- d) nel caso in cui non siano rispettati gli obblighi di cui all'articolo 25, comma 1, lettere b), d), ed e);
- e) qualora non siano rispettati i vincoli di stabilità di cui all'articolo 25, comma 2;
- f) qualora il Progetto non sia stato realizzato o, in sede di rendicontazione, sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo del Progetto ammesso o sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra il Progetto effettivamente realizzato e quello oggetto del provvedimento di concessione, come eventualmente variato ai sensi dell'articolo 20;
- g) nel caso di aiuti concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, qualora il beneficiario, destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, non provveda alla regolarizzazione ed alla restituzione entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 24, comma 4;
- h) se i documenti di spesa risultano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda;
- i) se i pagamenti delle spese risultano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda;
- j) nel caso di cui all'articolo 6, comma 8, se non sono rispettate le condizioni ivi stabilite.

3. La Camera di commercio competente comunica tempestivamente all'impresa l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990.

4. Se in sede di rendicontazione risultano variazioni relative agli elementi valutati ai sensi dell'articolo 17 per l'attribuzione del punteggio, si procede alla rideterminazione del punteggio in conformità all'articolo 17

medesimo. Non si procede alla rideterminazione del punteggio nel caso in cui le variazioni di cui al primo periodo riguardino il criterio 7 dell'allegato 5 qualora il mancato conseguimento dell'incremento occupazionale sia afferente a casi motivati e documentati non imputabili al beneficiario, in particolare sulla base dell'inclusione nei Piani di fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, primo periodo, l'Aiuto per gli investimenti digitali è revocato nel caso in cui il punteggio rideterminato sia inferiore al punteggio dell'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria al momento della rideterminazione del punteggio.

6. L'Aiuto per gli investimenti digitali concesso e liquidato è rideterminato mediante applicazione di una riduzione pari al 20 per cento dello stesso qualora non sia rispettato l'obbligo di cui all'articolo 25, comma 6, inerente al mantenimento, nei 12 mesi successivi alla data di rendicontazione del Progetto, dell'incremento occupazionale in base al quale è stato attribuito il punteggio premiale di cui al criterio 7 dell'allegato 3, nel caso in cui, a seguito della decurtazione di detto punteggio premiale il punteggio complessivo rideterminato risulti inferiore a quello assegnato all'ultimo beneficiario utilmente collocato in graduatoria al momento dell'accertamento della violazione dell'obbligo. La violazione dell'obbligo non comporta la riduzione qualora afferente a casi motivati e documentati non imputabili al beneficiario, in particolare sulla base dell'inclusione nei Piani di fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale.

7. Qualora non siano ottemperati gli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 25, comma 1, lettera g), la Camera di commercio competente – ove possibile – assegna un termine entro il quale il beneficiario provveda alla regolarizzazione, subordinando l'erogazione dell'Aiuto per gli investimenti digitali, per la parte non ancora erogata, all'adempimento delle prescrizioni stesse. Qualora tali obblighi non siano ottemperati o non siano regolarizzati entro il termine fissato dalla Camera di commercio competente, l'Aiuto per gli investimenti digitali concesso, come eventualmente rideterminato in fase di liquidazione, è ridotto del 3 per cento.

8. L'Aiuto per gli investimenti digitali è rideterminato, con revoca parziale dello stesso, nel caso in cui le spese rendicontate ed ammissibili siano inferiori a quelle ammesse in sede di concessione, nonché nel caso di spese non riconosciute ai sensi dell'articolo 10, comma 2.

9. Alle revoche adottate per il mancato rispetto dei vincoli di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b, c) e d), si applica quanto stabilito in materia di rideterminazione dell'aiuto dall'articolo 32 bis, comma 6, della legge regionale 7/2000. Il mancato rispetto dei vincoli di cui all'articolo 25, comma 2, lettere e) e f), comporta la revoca completa dell'Aiuto per gli investimenti digitali.

10. La revoca, parziale o completa, dell'Aiuto per gli investimenti digitali comporta la restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Capo 10. DISPOSIZIONI FINALI

[Art. 29 - Informativa e tutela ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e successive modifiche, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, del decreto legge 14 giugno 2019, n. 53, del decreto ministeriale 15 marzo 2019 e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101](#)

1. In conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), il trattamento dei dati forniti alla Regione e alle Camere di commercio competenti a seguito della partecipazione al Bando avviene esclusivamente per le finalità del Bando stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

2. Lo svolgimento delle attività comporta il trattamento di dati personali ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
3. Nel contesto delle funzioni delegate, la Regione è titolare dei dati personali trattati, ai sensi dell'articolo 4, del regolamento generale sulla protezione dei dati, mentre la Camera di commercio competente è responsabile del trattamento dei dati, in conformità a quanto previsto dall'articolo 28 del regolamento generale sulla protezione dei dati.
4. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003, si precisa quanto segue:
 - a) i dati forniti sono trattati per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al Bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
 - b) il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione dell'Aiuto;
 - c) la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici;
 - d) i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/1990;
 - e) i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione, e sul sito *internet* della Regione, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative.
5. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003, l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento in ogni momento, inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica della Camera di commercio competente.
6. Ai sensi dell'articolo 49, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (UE) n. 2021/1060 l'AdG mette a disposizione del pubblico l'elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dai fondi sul sito *web* e aggiorna l'elenco almeno ogni quattro mesi.
7. Ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1060/2011 i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE, fornito all'AdG dalla Commissione europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode.

Art. 30 - Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

1. I nominativi dei responsabili del procedimento sono pubblicati nella nota informativa pubblicata sul sito della Regione nella quale sono indicati i riferimenti ai quali rivolgersi per qualsiasi informazione relativa al Bando e agli adempimenti ad esso connessi.
2. Il diritto di accesso è esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio competente. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, nei casi previsti ai sensi della legge 241/1990, il richiedente è invitato contestualmente a presentare richiesta formale.
3. Il responsabile del procedimento è tenuto a rispettare quanto previsto dalle disposizioni della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).

Art. 31 - Disposizioni finali

1. Le comunicazioni nei confronti dei richiedenti e dei beneficiari sono effettuate telematicamente ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande.

2. Le comunicazioni ufficiali alla Camera di commercio competente da parte dei beneficiari che hanno presentato domanda, incluse le comunicazioni di variazioni e le richieste di proroghe, devono essere effettuate tramite PEC.
3. L'Amministrazione regionale si riserva la possibilità di integrare o modificare il Bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e statali intervenute entro il termine per l'invio delle domande. In tal caso, le modifiche intervenute sono pubblicate sul sito della Regione e sul Bollettino ufficiale della Regione e le modalità per l'integrazione delle domande sono comunicate agli istanti.
4. Per quanto non previsto dalle disposizioni del Bando, si rinvia alle pertinenti disposizioni richiamate nel capo 11 nonché alla legge regionale 7/2000.
5. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal Bando si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.
6. Ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1060/2021, sono garantite modalità di trattazione delle denunce e reclami concernenti finanziamenti a valere sui fondi del PR FESR 2021-2027 attraverso:
 - 1) la sezione "Richieste reclami segnalazioni proposte" accessibile dal sito *internet* della Regione oppure la sezione "Filo diretto con i cittadini" al seguente collegamento: <https://europa.regione.fvg.it/it/programmi-36605/coesione-italia-21-27-friuli-venezias-giulia-36659/pr-fesr-friuli-venezias-giulia-39934>. I reclami sono raccolti dalla Presidenza della Regione, Ufficio stampa e comunicazione, e trattati in tempi congrui, coinvolgendo le strutture competenti;
 - 2) la sezione "Punto di contatto per l'attuazione e l'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE" al seguente collegamento: <https://europa.regione.fvg.it/it/programmi-36605/coesione-italia-21-27-friuli-venezias-giulia-36659/pr-fesr-friuli-venezias-giulia-39934> in relazione alle segnalazioni di casi di violazione dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Capo 11. RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 32 – Norme di riferimento

1. Gli Aiuti per gli investimenti digitali sono concessi nel rispetto di quanto previsto dai seguenti provvedimenti:
 - a) regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
 - b) regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
 - c) regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
 - d) regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

- e) Allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 contenente la definizione di microimprese, piccole e medie imprese (PMI) come riportata nell'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (SviluppoImpresa);
- f) Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica come da modifiche apportate, da ultimo, dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75;
- g) Decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30, recante Codice della proprietà industriale a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, come da modifiche apportate dal decreto legislativo 119 maggio 2020, n. 34, e dal decreto legislativo 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31;
- h) Decreto legislativo 07 marzo 2015 n. 82, recante Codice dell'Amministrazione Digitale come da modifiche apportate dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- i) Decreto ministeriale attività produttive 18 aprile 2005 recante Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle piccole e medie imprese;
- j) Decreto ministeriale MIUR 6 dicembre 2005, recante Modifica al decreto 8 agosto 2000. Nuova definizione comunitaria di piccola e media impresa;
- k) Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246, con le modifiche, da ultimo, apportate dalla legge 5 novembre 2021, n. 162;
- l) Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, con le modifiche apportate, da ultimo, dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- m) Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni come aggiornato dal decreto legislativo 97/2016, dal decreto legge 34/2019, dal decreto legge 162/2019 e dalla legge 160/2023;
- n) Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- o) Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;
- p) Legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, recante Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi;
- q) Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, recante Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa);
- r) Legge regionale 5 giugno 2015, n. 14, recante Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma Regionale obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR);
- s) Decreto del Presidente della Regione 6 dicembre 2021, n. 200, recante regolamento ai sensi della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 – 2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e del Programma regionale (PR) FESR 2021 – 2027 "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR);

- t) Deliberazione della Giunta regionale 2 dicembre 2022, n. 1841, recante Politica di coesione 2021-2027. Condizione abilitante tematica "buona governance della Strategia di specializzazione intelligente nazionale o regionale". Approvazione della "Strategia regionale per la specializzazione intelligente (S4) del Friuli Venezia Giulia per il periodo 2021-2027";
- u) Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 (regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020);
- v) Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- x) Deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2022, n. 2014, recante Programma regionale FESR FVG 2021-2027. Obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita". Presa d'atto della decisione di approvazione della CE. Adozione e approvazione definitiva;
- y) Deliberazione della regionale 3 febbraio 2023, n. 175, recante PR FESR 2021-2027. Criteri di selezione delle operazioni da sottoporre al Comitato di Sorveglianza. Approvazione preliminare;
- z) Deliberazione della regionale 3 febbraio 2023, n. 176, recante Programma regionale FESR 2021-2027. Obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita". Approvazione del piano finanziario analitico, della pianificazione finanziaria e di risultato e del calendario degli inviti a presentare proposte;
- zz) Deliberazione della regionale 10 novembre 2023, n. 1759, recante Programma regionale FESR 2021-2027. Obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita". Modifica e approvazione del piano finanziario analitico, della pianificazione procedurale finanziaria e di risultato e del calendario delle procedure di attivazione (bandi, inviti, elenco di operazioni);
- zzz) Decisioni (UE) del 2 dicembre 2021 (aiuto di Stato SA.100380 (2021/N) - Italia e del 18 marzo 2022 (aiuto di Stato SA.101134 (2021/N) – Italia, recanti Modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022-31 dicembre 2027).